



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Comunità e soggettività: breve cronaca di un convegno

SALVATORE IMPERATO

Il convegno sul tema *Comunità e soggettività* organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di "Napoli Federico II" con il contributo dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, svoltosi a Napoli dal 14 al 16 novembre 2005, ha avuto come obiettivo la rivisitazione del concetto di comunità nei suoi aspetti teorici, storici, giuridici, internazionalistici e confessionali.

La valenza interdisciplinare del concetto di comunità ha consentito una produzione di studi di grande pregio che hanno dato luogo ad un vivo ed intenso dibattito, dal quale sono emersi nuovi ed interessanti contenuti finalizzati ad ulteriori prospettive di ricerca.

Nello specifico, i lavori del convegno sono stati ripartiti in tre giornate; le prime due ospitate presso la Sala Compagna di Castel dell'Ovo, la terza nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Nella prima giornata di discussione, suddivisa in due sessioni ed incentrata *sulla teoria e la storia della comunità*, una particolare attenzione è stata riservata alle aggregazioni spontanee che hanno caratterizzato i primi secoli del cristianesimo ed alle quali si è soliti guardare sempre più spesso in periodi di crisi religiosa; invece, gli aspetti teorici sono stati analizzati con riferimento al "fondamento intersoggettivo dell'etica" ed al rapporto intercorrente tra "libertà individuale ed appartenenza comunitaria".

La prima sessione del secondo giorno di lavori è stata dedicata all'esame della *dimensione giuridica* della comunità, condotta anche, attraverso la rivisitazione degli studi di Pietro Rescigno, al quale si deve l'utilizzazione del concetto di comunità quale "termine intermedio tra l'individuo e lo Stato". Ulteriori tematiche affrontate hanno riguardato i rapporti tra "soggettività e comunità culturali" e "i diritti delle comunità".

L'espansione del concetto di comunità internazionale attraverso l'attribuzione di una soggettività ad entificazioni che differiscono dagli Stati, quali le organizzazioni internazionali, ha creato nuovi ed interessanti campi di indagine nel rapporto individuo - comunità internazionale, che sono stati discussi

in una prospettiva non solo giuridica ma anche economica nella seconda sessione dedicata *all'ambito internazionale*.

Nell'ultima giornata del convegno, incentrata sul *pluralismo confessionale nel Mediterraneo*, è stata analizzata la dimensione comunitaria all'interno del diritto canonico, della comunità ebraica, della *umma* musulmana.

La sessione mattutina del primo giorno del convegno presieduta da Michele Scudiero si apre con lo studio di Mario Tedeschi *La comunità come concetto giuridico*.

Il Relatore illustra attraverso un percorso non solo giuridico, ma anche sociologico e filosofico, la diversità di funzioni e di attribuzioni delle comunità negli ultimi decenni, evidenziando la difficoltà che il giurista incontra nel fornire una definizione sul piano giuridico del termine comunità, difficoltà, acuita dalle problematiche che sorgono qualora si considerano i rapporti intercorrenti tra individuo e comunità, comunità e stato e tra comunità e società.

Le comunità, infatti, hanno connotazioni del tutto peculiari: il fine comune, delle regole proprie ed un'autonomia, che le rendono differenti dalle persone giuridiche e dalle associazioni non riconosciute e che di conseguenza le sottraggono ad una precisa qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento.

L'Autore ritiene che solo "da una trattazione ampia e quanto possibile approfondita dei vari modelli di comunità – non legate necessariamente a posizioni formaliste e al diritto positivo – possa venirne sul piano giuridico una migliore definizione e valorizzazione, in modo da allargare le asfittiche, consolidate categorie, con altre più legate alla base sociale quali le comunità".

Il compito che attende il giurista è sicuramente ricco di fascino ma anche pieno di difficoltà, in quanto richiede una sensibilità culturale che non sempre viene applicata nello studio dei problemi civilistici.

Le caratteristiche della comunità nel periodo iniziale del cristianesimo, illustrate attraverso l'analisi ed il collegamento dei termini *coinoia* (comunità) ed *ecclesia* (chiesa), sono oggetto dello studio di Boris Ulianich *Le comunità cristiane. Snodi storici di un concetto e di una realtà*.

Lo stretto rapporto intercorrente tra *ecclesia* (nel suo significato di assemblea resa sacra nel momento della celebrazione eucaristica) e il sorgere della *coinoia* (che si realizza, in senso verticale quando la comunità per mezzo dell'eucarestia entra in comunione con la divinità, ed in senso orizzontale attraverso la comunione fra i fratelli) connota la comunità cristiana primitiva che viene edificata sull'eucarestia, frutto dell'unione dei fedeli con Dio e ciò rende a pieno il significato neotestamentario di Chiesa.

L'Autore fa notare come con il passare dei secoli "la visibilità" della Chie-

sa, espressione dell'esercizio di un potere temporale, ha comportato la necessità di un'organizzazione di carattere gerarchico e quindi la necessità di un'affermazione di carattere giuridico.

Questo stato di cose, verificatosi soprattutto in Occidente, con il Primato papale del Vescovo di Roma, ed in maniera più sfumata nelle Chiese Ortodosse Orientali, dà una dimensione diversa al concetto di comunità che da *communio mistica*, espressione di una Chiesa intesa come "corpo di Cristo unito nell'agape fra i diversi membri", si trasforma in una Chiesa più vicina ad una *communio ierarchica*.

Il tentativo di proiettare nell'esperienza romana alcune "categorie moderne di inquadramento, quali la succinta distinzione tra soggettività giuridica e capacità di agire e l'uso del termine soggetto per indicare il titolare di una situazione normativizzata", ad avviso di Generoso Melillo, deve procedere con enorme cautela, tenuto conto del fatto che, numerose erano le disegualianze che caratterizzavano la società romana, lontana dall'eguaglianza potenziale di tutti i cittadini che è alla base dei moderni ordinamenti.

Il Relatore, nel lavoro dal titolo "Persona, status e condicio nell'esperienza giuridica romana", sottolinea che nel diritto romano una prima differenziazione intercorre tra *homo* e *persona*. Per *homo*, infatti, si intende l'essere umano in maniera generica, per *persona*, invece, l'essere umano distinto e classificato in base al ruolo sociale.

Tale distinzione è espressa anche dalle istituzioni di Gaio e Giustiniano, nelle quali si usa l'espressione *de iure personarum* e non *de iure hominum*.

Inoltre, la disegualianza tra gli esseri umani era confermata dal fatto che le *personae* venivano classificate sulla base di *status* (che si riferisce ad una condizione tipica dei cittadini liberi) e *conditiones* (riferibile ad una situazione instabile, espressione tipica della condizione servile), anche se è da specificare la non irreversibilità dell'appartenenza ad una delle due categorie (si pensi alla diffusa prassi delle *manumissiones*).

L'Autore fa rilevare che "*persona, status e condicio* nelle fonti romane, fino all'età giustiniana, e nella tradizione dottrinale almeno fino alle soglie del giusnaturalismo, esauriscono la terminologia del *ius hominum*".

Ciò dimostra come l'origine dei termini soggetto e soggettività, dal punto di vista del linguaggio giuridico, non possa essere ricercata e di conseguenza recuperata nè nelle fonti romane nè nelle dottrine romanistiche.

Il punto di riferimento della ricerca deve, dunque, spostarsi nella produzione delle dottrine giuridiche della seconda metà del XVIII secolo, nonchè nelle codificazioni successive alla rivoluzione francese, all'interno delle quali si delinea, accanto ad un principio di carattere generale relativo al godimento di diritti civili, una capacità alla titolarità ed all'esercizio di singole situazioni;

anche se nelle fasi iniziali “non sempre risultava facile distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire”.

Alcune considerazioni finali possono essere fatte sulle limitazioni presenti nei moderni ordinamenti all’interno dei quali, in presenza di situazioni eccezionali, taluni diritti “strettamente inerenti alla qualificazione di persona non sono sempre esercitabili da chi abbia sulla persona compiti di tutela come il caso della partecipazione ai diritti politici degli incapaci o dei minori”.

L’Autore, nella ricerca di soluzioni differenti, auspica la creazione “di fasci di capacità civili” all’interno delle quali “la titolarità generale non si scinda dalle capacità di esercizio di facoltà e doveri”.

La relazione di Raffaele Ajello *Lo Stato come regimen ad bonum multitudinis ordinatum: “modello francese e particolarismo italiano”*, chiude i lavori della sessione mattutina del convegno. Il Relatore sottolinea come in Italia, a differenza di altri Stati, non ci sia mai stata una osmosi tra comunità e soggettività, intendendo per comunità “una organizzazione di comunità nello Stato e per soggettività il particolarismo degli interessi individuali”. La mancanza di questo momento di coesione è evidenziata attraverso il parallelo fatto con il modello francese, all’interno del quale lo Stato esprime una società organizzata nel cui ambito i particolarismi sono “domati”, allo scopo di raggiungere l’obiettivo comune della realizzazione del benessere interno ed esterno.

In Italia, per precise ragioni storiche, il momento del particolarismo è assolutamente dominante, ragion per cui lo Stato, nella sua organizzazione appare come espressione di varie corporazioni in contrasto fra di loro; tutto ciò comporta una tensione sul piano sociale, una difficoltà di giungere ad un contemperamento di interessi ed un’assoluta mancanza di senso civico.

Ajello, dedica inoltre, nella sua ricerca grande attenzione al Trattato di Giovanni da Parigi *De potestate Regia et Papali* del 1303, che per l’attualità delle tesi in esso contenute ha avuto grandi riflessi nella tradizione e nella storia francese.

Il concetto di comunità nel movimento ecumenico è il titolo dell’intervento di Pasquale Colella, con cui si apre la seconda sessione presieduta da Luigi Capozzi.

Le comunità religiose, come *species* appartenenti al *genus* comunità, rappresentano una realtà aggregativa comune a tutte le confessioni; in particolare, nella Chiesa cattolica, la presenza di comunità religiose si riscontra fin dalle origini per poi svilupparsi attraverso modalità e forme diverse a seconda del trascorrere dei secoli.

Colella si concentra sul rapporto e sulla funzione che le aggregazioni religiose cattoliche svolgono con riguardo all’ecumenismo, da intendersi non solo come movimento volto a realizzare l’unità dei cristiani, ma anche come

movimento riferito al dialogo ed al rapporto con tutte le altre confessioni religiose.

Nello specifico, all'interno dell'ecumenismo in senso stretto, le comunità religiose, attraverso la continua promozione di attività ed iniziative, forniscono risposte ai bisogni dei cristiani, che potrebbero forse portare alla fine di una divisione, "che è un modo di non realizzazione della Chiesa come corpo di Cristo".

Mentre sul piano dell'ecumenismo in senso lato, l'azione delle comunità religiose deve realizzare un costante dialogo e un confronto tra le varie confessioni, attraverso la ricerca di punti di contatto, allo scopo di far emergere una "presa di coscienza" dell'esistenza dei valori e dei bisogni degli altri, che possa portare ad un superamento "delle lotte ed al rigetto dei fondamentalismi".

Lo studio di Giuseppe Cantillo, *Il fondamentalismo intersoggettivo dell'etica*, si sviluppa attraverso un percorso argomentativo, all'interno del quale vengono analizzati alcuni momenti fondamentali del pensiero di filosofi quali Kant, Hegel, Fichte, Jasper, Masullo.

L'individualismo moderno, che pone il soggetto come unico centro del mondo, comporta il trionfo assoluto dell'egoismo, in conseguenza del quale, il soggetto stesso "restringe tutti i fini a se, e non vede nessun utile fuorché in quello che giova a lui"¹.

Dunque all'egoismo può essere opposto soltanto il pluralismo, che diviene espressione di un "modo di pensare per cui non si abbraccia nel proprio tutto il mondo, ma ci si considera e comporta soltanto come cittadini del mondo"².

Il raggiungimento di tale obiettivo nasce dalla dimostrazione che all'origine del soggetto vi sia una relazione intersoggettiva, la quale pone come base dell'individuo la comunità.

L'origine comunitaria dell'individuo apre così una via che porta alla fondazione di una morale, che si impone di superare la dimensione egoistica.

Tuttavia, solo attraverso la comunicazione esistenziale, "intesa come reciproca disponibilità all'incontro ed al reciproco riconoscimento", si può realizzare quella "lotta amorosa" che non è espressione di sopraffazione e prepotenza, ma è lotta di entrambi gli individui verso "le chiusure che l'esserci di ciascuno di noi oppone al manifestarsi dell'essere più proprio di ciascuno e al sollevarsi di ciascuno all'esistenza possibile".

¹ I. Kant, *Antropologia prammatica*, Torino, 1921, p. 9.

² I. Kant, *op. cit.*, p. 11.

Con il contributo di Roberta Sala *Libertà individuale e appartenenza comunitaria. I limiti del multiculturalismo*, si conclude il primo giorno del convegno. Il carattere sempre più multi-etnico delle società contemporanee, impone necessariamente la ricerca di soluzioni che possano garantire la pacifica coesistenza delle varie comunità.

L'Autrice, partendo da un'idea di multiculturalismo, quale prosecuzione dell'ideale liberale di tolleranza, che affonda le sue radici nel pensiero di Locke e di Mill, vuole verificare l'idoneità della stessa a risolvere i problemi generati dalla convivenza tra gruppi diversi.

La trasformazione subita dal concetto di tolleranza, espressione di un atteggiamento di neutralità dello Stato relativamente alle differenze, siano esse morali o religiose, con lo scopo di garantirne l'uguaglianza può tuttavia portare a forme di discriminazioni difficilmente conciliabili con l'obiettivo di una pacifica convivenza.

Infatti, non è accettabile che le differenze identitarie, di genere o di etnia, possano essere sottratte "allo sguardo pubblico" e relegate in una dimensione privata in modo tale da diventare invisibili.

I valori di uguaglianza dei cittadini, tipici del concetto di tolleranza classica, sono gli stessi valori che devono essere salvaguardati dal multiculturalismo.

Il ricorso ad un multiculturalismo, che si presenta come ideale prosecuzione della tolleranza liberale, può garantire la difesa di valori di uguaglianza ed il riconoscimento delle differenze, fino a quando esse non contrastino con il diritto di ciascun individuo "ad essere trattato con uguale considerazione e rispetto".

L'Autrice conclude il suo lavoro esaminando le difficoltà e le problematiche che si collegano ad una politica rivolta al riconoscimento "vincolato" delle differenze, prendendo in considerazione la posizione delle donne e la loro tutela, nel caso specifico delle mutilazioni genitali femminili la cui pratica tradizionale risulta diffusa in varie culture.

La prima sessione della giornata centrale del convegno, presieduta da Piero Bellini e dedicata all'esame *dell'aspetto giuridico* della comunità, si è aperta con la relazione di Pietro Rescigno *Comunità e diritto privato*.

Corre l'obbligo di ricordare che la sensibilità e l'impegno con i quali Rescigno ha condotto i suoi studi sulle formazioni sociali a partire dalla prima metà degli anni cinquanta, hanno lasciato tracce profonde e raggiunto risultati rilevantissimi.

Il Relatore, nel suo intervento, ha evidenziato come la realizzazione dell'idea pluralista contenuta nella Carta Costituzionale è stata un impulso decisivo per suoi studi consentendo "l'inserimento nella cornice dei corpi cosiddetti intermedi" di entità diverse da quelle storicamente analizzate.

Il pluralismo, unito al carattere di “norma aperta” dell’art. 2 della Costituzione repubblicana, ha dunque permesso l’analisi di strutture aggregative quali, la famiglia, le confessioni religiose, il sindacato, le fondazioni, il partito politico, le convivenze fuori dal matrimonio ed il sindacalismo di base, con l’unico limite espresso dalla formula costituzionale nella quale la “nozione positiva di formazione sociale è legata allo sviluppo della persona”.

L’Autore ha infine ricordato come la questione dell’uguaglianza dei gruppi di fronte allo Stato e dei singoli nell’ambito degli stessi gruppi, con la quale si chiudeva il discorso sulle formazioni sociali nella sua prima raccolta di saggi³, sia ancora di grande attualità per il pericolo che nei confronti di alcune formazioni intermedie si possa procedere ad “illegittime disparità di trattamento” o viceversa alla “creazione di aree di immunità rispetto al diritto generale”.

La problematicità che caratterizza il rapporto dialettico tra comunità ed istituzioni, è illustrata attraverso l’esame del progetto regionalistico da Orazio Abbamonte nel suo intervento *Stato e comunità intermedia tra fascismo e costituzione*.

Il Relatore, sottolinea come nell’intenzione dei suoi promotori, il regionalismo avrebbe dovuto generare una maggiore comunicazione tra Stato e comunità, al fine di realizzare un pluralismo sostanziale che risultasse idoneo a superare il centralismo fascista “che aveva creato un diaframma tra l’esercizio del potere ed i suoi destinatari”.

Il dibattito in seno all’assemblea costituente e la successiva legge Scelba realizzarono, di contro, un modello di regione privo di autonomia politica che esprimeva un mero pluralismo formale e di conseguenza non riduceva la presenza dello Stato nella società, bensì generava “un soggetto ibrido”, frutto del timore di una disgregazione dello Stato.

Il tanto declamato pluralismo istituzionale ha portato, dunque, ad un sistema che attraverso la moltiplicazione di uffici e procedure burocratiche ha reso per lungo tempo, non possibile il realizzarsi di forme di decentramento ostacolando il sorgere di un’attiva e reale dialettica tra comunità e istituzioni.

Nella relazione *Soggettività giuridica e comunità culturali*, Mario Ricca rileva come gli ordinamenti giuridici occidentali, per gestire la presenza di un numero sempre più crescente di comunità sul proprio territorio, hanno “elaborato la ricetta teorica del pluralismo, articolandola secondo una sintassi incentrata sul concetto di autonomia”. Soluzione che si rivela del tutto insufficiente nel momento in cui le comunità hanno una marcata connotazione

⁴ P. Rescigno, *Persona e comunità*, Bologna, 1967.

identitaria, che comporta il venir meno del carattere di omogeneità e continuità culturale e consente “alla sintassi dell’autonomia di coniugarsi con l’unità istituzionale dello Stato”.

Da ciò scaturisce che il rapporto tra comunità e società statale diventa *di dipendenza conflittuale* e si riflette sulla funzione di mediazione che svolge il soggetto giuridico nell’ambito di una società pluralista.

Dunque, occorre, ad avviso dell’Autore, elaborare una versione dai forti connotati interculturali della soggettività giuridica e nel contempo riempire di nuovi contenuti il concetto di comunità.

La ricerca e la realizzazione di una soggettività interculturale si presentano come una sfida ardua per gli ordinamenti giuridici occidentali, e passano necessariamente attraverso un’operazione di ricontrattualizzazione, sul piano sociale e sul piano culturale, frutto del dialogo e del confronto, per poi giungere ad una libertà che non sia “*culturalmente amputata*” e che vada oltre le segregazioni e le ghettizzazioni.

Operazione che deve svolgersi non solo sul fronte culturale e politico, ma anche sul piano giuridico, attraverso la rielaborazione di strumenti che favoriscono confronto e integrazione, e rimuovono le ragioni del rifiuto dell’alterità.

Accanto ad una ridefinizione in termini interculturali delle “coordinate concettuali della soggettività”, occorre anche procedere ad una nuova concettualizzazione di comunità.

La comunità non può più metaforicamente essere intesa come una casa circondata da mura e chiusa al confronto, ma deve considerarsi come un porto, cioè un luogo aperto al confronto e alla condivisione dell’esperienze.

L’applicazione della metafora del porto alle relazioni tra Stato e comunità porterebbe così alla creazione di “un soggetto interculturale frutto e presupposto del continuo riprodursi di dinamiche di riconoscimento”.

La relazione di Maria D’Arienzo *Confessioni religiose e comunità*, approfondisce dal punto di vista giuridico il rapporto che intercorre tra confessione e comunità religiosa.

L’Autrice, attraverso un percorso argomentativo ricco e puntuale, analizza il rapporto in parola sia in senso verticale o dinamico che in senso orizzontale o statico.

Particolarmente appropriati si rivelano i richiami ad alcuni recenti documenti normativi (art. 52 della Costituzione Europea⁴; art. 20 cap. III legge

⁴ “L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose”.

portoghese sulla libertà religiosa n. 16/ 2001⁵⁾ all'interno dei quali, in luogo del termine confessione, si adopera il termine Chiesa.

Un ampio spazio è infine dedicato allo “specifico religioso di una comunità”, che la Relatrice individua nell'insieme di norme che disciplinano gli aspetti rituali e di culto, le abitudini e gli stili di vita dei credenti.

La “specificità” di una comunità religiosa è data da questo codice religioso-culturale che consente l'attuazione a livello locale “e particolare del complesso normativo generale della legge religiosa che altrimenti, senza la comunità, quale spiegazione sociale, resterebbe a livello astratto”.

La legge religiosa, da intendersi come insieme di “prescrizioni rituali” e norme di comportamento, è alla base dell'ordinamento sociale della comunità religiosa, rivelandosi quale elemento di distinzione rispetto alle altre formazioni sociali.

È dunque fondamentale procedere ad un approccio giuridico che si concretizzi nello studio del diritto religioso al fine di comprendere le caratteristiche delle comunità religiose.

Ricco di fecondi spunti di riflessione, si rivela lo studio di Sergio Ferlito *Le comunità hanno diritti?*, che chiude i lavori della prima sessione, dedicata alla *dimensione giuridica* della comunità.

L'Autore, non nasconde le difficoltà che si incontrano nella ricerca della sussistenza di diritti collettivi in capo alle comunità nell'ordinamento giuridico italiano, ricerca che si rivela quanto mai difficile qualora si prendano in considerazione le comunità religiose.

La risposta al quesito viene fornita dal Relatore, dopo aver illustrato la differenza intercorrente tra il modello comunitario e il modello associativo e dopo avere precisato che la titolarità dei diritti collettivi deve intendersi alla maniera delle dottrine comunitariste⁶⁾.

Spostando il piano d'indagine dalle comunità religiose alle confessioni religiose è possibile individuare nell'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana una norma che riconosce in capo a “soggetti collettivi” quali le

“L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali”.

“Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”.

⁵⁾ Le chiese e le comunità religiose sono comunità sociali organizzate e durature nelle quali i credenti possano realizzare tutti i fini religiosi che sono loro proposti dalla rispettiva confessione.

⁶⁾ L'Autore rileva come “non si tratta di diritti soggettivi riconosciuti al singolo in quanto appartenente ad un dato gruppo o ad una specifica comunità, bensì di diritti che sembrano avere come titolare *la comunità stessa*, concepita come soggetto collettivo”.

confessioni religiose, il diritto di essere egualmente libere davanti alla legge, il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e la prerogativa di chiedere la stipula d'intese con lo Stato.

La norma costituzionale fa emergere dunque, diritti collettivi nell'accezione conferita a questa locuzione dalle dottrine comunitariste”.

Ferlito, riserva brevi considerazioni finali alla distinzione fra diritti “collettivi” e diritti “culturali e/o religiosi”, la cui importanza è legata al contenuto ed alla funzione che i diritti culturali stessi rivestono in ordine alla trasmissione ed al mantenimento da parte delle comunità della propria identità culturale.

Gaetano Catalano ha presieduto la discussione pomeridiana dedicata ai *profili internazionalistici* del tema, che si è aperta con l'intervento di Fulvio D'Amoja *La dialettica tra sistema e comunità internazionale. Fase di transizione o ennesima rottura?*

Il Relatore, attraverso un preciso esame delle vicende storico-politiche degli ultimi cinquanta anni, dimostra come il ruolo rivestito dalle Nazioni Unite sia mutato all'interno del sistema internazionale.

La fine del sistema bipolare che per anni ha caratterizzato lo scenario della politica mondiale, la susseguente politica di distensione ed il tramonto delle grandi superpotenze hanno creato enormi vuoti che le Nazioni Unite possono riempire.

La globalizzazione, gli squilibri economici che caratterizzano l'attuale scenario mondiale e non ultima la “destrutturazione” dello Stato, hanno velocemente attivato un processo che porta le Nazioni Unite ad occupare “ruoli rimasti improvvisamente scoperti” e ad acquisire uno spazio centrale nel sistema internazionale.

L'auspicio dell'Autore è che l'ONU “nel prossimo domani posseda le capacità di azione e di previsione” che un compito così delicato richiede.

Nella relazione *La comunità internazionale*, Luigi Sico concentra la sua ricerca sull'utilizzo del termine comunità all'interno dell'ordinamento internazionale.

L'analisi dell'Autore ha come scopo l'esame del concetto di comunità, sia nell'accezione di Comunità internazionale “intesa quale insieme sociale costituito dagli Stati”, che nell'accezione di Comunità Europea con la quale si designa la più importante realizzazione del processo di integrazione europea.

Le caratteristiche della Comunità Europea vengono ricavate dalla costruzione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fatto del concetto di Comunità.

Dall'esame delle pronunce giurisdizionali emerge un nuovo soggetto di diritto, “una entità assolutamente inedita”, la Comunità Europea, alla quale

vengono conferiti fasci di potere che appartengono agli Stati membri.

Il Relatore non manca di sottolineare come vengono frapposti non pochi ostacoli al processo di costruzione Europea ad opera delle Corti Costituzionali degli Stati membri, che rivendicano posizioni di competenza esclusiva specialmente nella materia relativa alla tutela dei diritti fondamentali.

La nozione di Comunità internazionale, che può essere definita “come lo spazio in cui si dispiegano le azioni dei soggetti e cioè, fundamentalmente, degli Stati e delle organizzazioni intergovernative indipendenti”, presenta, di contro, delle connotazioni diverse rispetto alla nozione di Comunità Europea.

I caratteri essenziali sono da riscontrarsi nell'assenza di una struttura di governo e nella mancanza di soggettività giuridica.

Va però rilevato che il carattere inorganico non comporta l'anarchia, poiché il funzionamento della Comunità internazionale si basa su regole ben precise, che “sono in perenne divenire perché rispecchiano un assetto non statico”.

Sico dedica l'ultima parte del suo lavoro all'esame dell'evoluzione della Comunità Internazionale dalla *respublica christiana* al XX secolo.

Il saggio di Carlo Panico e di Maria Olivella Rizza *Le concezioni dello sviluppo come obiettivi della comunità*, è dedicato all'esame della teoria economica di Myrdal e delle sue implicazioni sociali.

L'economista svedese, nella seconda parte degli anni cinquanta, elaborò infatti, una concezione dei processi di sviluppo che comportava un intervento governativo per rimediare alle diseguaglianze create dalle forze di mercato al fine di realizzare obiettivi di giustizia sociale.

Dall'esame dei lavori di Myrdal emerge con chiarezza l'importanza rivestita dalle comunità per il buon esito dei processi di sviluppo.

Infatti, le comunità vengono considerate come “organismi sociali che, attraverso le proprie esperienze, possono acquisire una migliore capacità di risolvere problemi collettivi sempre più complessi”.

È dunque fondamentale, che tra i soggetti e le istituzioni di una comunità si realizzino legami sempre più forti, attraverso i quali si può procedere all'individuazione dei problemi comuni ed alla loro soluzione.

Gli Autori sottolineano come elementi quali la “coesione e l'integrazione sociale, la fiducia reciproca, il rispetto delle regole, possano contribuire in maniera rilevante all'attivazione dei processi di sviluppo di una comunità”.

Il carattere sociale della teoria economica del principale rappresentante della scuola istituzionalista del secondo dopoguerra emerge dunque in maniera chiara, ed è assolutamente fondamentale per l'esito positivo dei processi di sviluppo.

Il rapporto tra individui e comunità internazionale, analizzato attraverso la prassi adottata negli ultimi anni dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di proce-

dere all'irrogazione di atti sanzionatori nei confronti di soggetti sospettati di attività terroristiche, caratterizza l'intervento di Pasquale De Sena dal titolo *Comunità internazionale e individui nella prassi recente del CdS dell'Onu*.

L'Autore verifica come la procedura che porta all'inserimento di soggetti destinatari di sanzioni in liste specifiche, sia frutto di un meccanismo che contrasta "con gli standard internazionali" in tema di tutela di diritti dell'uomo.

Il Comitato⁷, infatti, adotta le proprie delibere⁸ al termine di un procedimento che non comporta il coinvolgimento del destinatario e si caratterizza per l'assenza di pubblicità e l'impossibilità di accesso agli atti.

Inoltre, non è prevista nessuna forma di ricorso e la stessa cancellazione delle liste è legata ad un accordo intergovernativo.

Appare chiaro che, anche indipendentemente dalle erogazioni di sanzioni, lo stesso inserimento nella lista comporta, quanto meno una lesione della reputazione dei soggetti interessati, rendendo le delibere idonee a tradursi *direttamente* in violazione di norme internazionali sui diritti dell'uomo.

Tutto ciò, ad avviso del Relatore, comporta, o quanto meno dovrebbe comportare, una responsabilità a carico degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza, sia "se si considera l'inserimento di presunti terroristi nella lista del Comitato delle sanzioni come un atto *formalmente* imputabile alle Nazioni Unite, sia se lo si considera, invece, come un atto che, pur venendo adottato nel quadro dell'organizzazione, *resta*, tuttavia, *formalmente* imputabile agli Stati suddetti".

Di notevole interesse si rivelano, inoltre, le ricadute comunitarie di questa prassi, poiché l'Unione Europea, attraverso l'adozione di una serie di atti che consentono la realizzazione delle sanzioni, va a comprimere ulteriormente i diritti della persona.

La legittimità della prassi in questione è stata confermata da recenti sentenze⁹ del tribunale di I grado della Comunità europea, basate su una interpretazione che non appare del tutto convincente degli artt. 103 della Carta delle Nazioni Unite¹⁰ e 307 del Trattato C.E¹¹.

⁷ Il Comitato di Sicurezza è composto da tutti gli Stati parti del Consiglio di Sicurezza.

⁸ Le delibere del Comitato di Sicurezza vengono adottate *per consensus*, presumendosi l'unanimità dei voti degli Stati membri in assenza di una espressa opposizione.

⁹ "Si tratta di due decisioni identiche, rese il 21 settembre 2005 nelle cause T- 306/01, *Abmed Ali Yusuf e Al Barakaat International Foundation* e T-315/01, *Kadi c. Consiglio e Commissione*.

¹⁰ "In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto".

¹¹ "Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da conven-

L'intervento delle Corti Costituzionali degli Stati Membri potrebbe forse, almeno a livello comunitario, frenare le illecite compressioni dei diritti dell'uomo e ripristinare "un equo bilanciamento fra sicurezza collettiva e diritti umani".

La seconda giornata del convegno si è chiusa con la relazione di Emilio Pagano, *L'individuo, la comunità e il diritto internazionale privato*.

L'Autore fa notare come interessanti spunti di riflessione si colgono analizzando le problematiche proprie del diritto internazionale privato ed il loro collegamento al rapporto individuo-comunità.

Un primo esempio può essere costituito dalle soluzioni legislative adottate dai vari ordinamenti, che regolano i rapporti di diritto privato come matrimoni, adozioni, contratti, nei quali sono parti gli stranieri.

Il diritto internazionale privato offre, infatti, una possibilità di scelta tra due opzioni circa la legge da applicare ai rapporti su elencati.

La prima, tenendo conto della diversità dello straniero, porta all'applicazione della *lex civitatis*, la seconda, attraverso un processo di integrazione, fa optare il legislatore per una *lex domicilii*.

Lo studio di Pagano, che si articola mediante precise citazioni normative e giurisprudenziali, evidenzia come, nella situazione delle minoranze e ancor più nella tutela dei diritti fondamentali, è possibile rinvenire normative nell'ambito del sistema del diritto internazionale e del diritto comunitario, che possono, con una incidenza diversa, limitare lo spazio di operatività delle norme di diritto internazionale privato e, superando il criterio della cittadinanza o della residenza, spostare le relazioni tra individuo e Stato/Comunità, in una dimensione comunitaria più ampia.

La giornata conclusiva del convegno, dedicata all'analisi del momento comunitario *nell'ambito del pluralismo confessionale nel Mediterraneo* presieduta da Talitha Vassalli di Dachenhausen, si è aperta con il saggio di Partick Valdrini *Comunità cattolica e istituzioni in diritto canonico*.

zioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

"Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta".

"Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri".

Le parole essenziali, che costituiscono il vocabolario ecclesiologico dei testi ufficiali della Chiesa cattolica, esprimono il fatto che la Chiesa è una comunità di persone riunite che formano sia l'intera comunità dei fedeli, sia specifiche comunità.

Tuttavia, la Chiesa concepisce la sua identità in quanto istituzione senza "equiparare" l'appartenenza dei suoi membri ad una associazione volontaria. Dall'analisi del Codice di diritto canonico si evince che il fedele non può essere comparato al cittadino delle società secolari, essendo la cittadinanza una diretta derivazione del principio egualitario. Ciò risulta evidente considerando l'uso del termine Comunità all'interno del Codice.

L'Autore ritiene che attraverso l'analisi degli istituti codicistici, che vengono definiti quali comunità, come ad esempio la diocesi, si evidenzia che tale comunità è costituita da tutti i fedeli che ne sono membri e da coloro che svolgono funzioni in ragione della loro ordinazione senza che i loro poteri derivino dal loro statuto di membri della comunità. Ciò autorizza a dire che la Chiesa non è una democrazia.

Si può seguire lo stesso ragionamento partendo dal diritto di associazione nella Chiesa. Se non si è fedeli in una comunità associativa come si è cittadini in una comunità statale, ne consegue che l'idea stessa di comunità utilizzata dalla Chiesa ha un significato specifico e proprio.

Sia quando evita di applicare il termine comunità alla Chiesa intera, sia quando presenta un concetto specifico delle comunità associative, la Chiesa cattolica pone come elemento primario della propria identità il fatto che la sua gerarchia esercita la propria missione *iure divino*.

L'origine della comunità ebraica è ripercorsa nei suoi momenti fondamentali dal Rav. Giuseppe Laras nella relazione *Comunità ebraica: caratteri e rapporti con la società*.

Il momento storico al quale si collega la nascita della comunità coincide con la perdita dell'autonomia e dell'indipendenza da parte della Nazione ebraica, frutto della caduta del Regno Babilonese nel 586 "prima dell'era volgare".

Gli esuli ebrei, per conservare la propria identità, dettero vita a forme nuove che potessero garantire la sopravvivenza del proprio patrimonio culturale.

Le strutture, che materialmente indicavano l'esistenza di una congregazione o di una comunità erano in primo le sinagoghe da intendersi come luoghi di preghiera e il bagno rituale.

All'interno della comunità, che per il suo formarsi necessitava della presenza di almeno dieci uomini adulti, potevano essere distinti diversi ruoli, quali quello del rabbino, dell'officiante, del macellatore rituale e del maestro.

L'importanza rivestita dalla comunità, ad avviso dell'Autore, si è rivelata

pienamente durante l'esilio della durata di duemila anni, che ha riguardato il popolo ebraico e che viene ricordato come diaspora romana.

Infatti, il rafforzamento dell'identità legata al momento comunitario ha permesso agli ebrei di resistere alla poca tolleranza dei governi degli Stati ospitanti.

Il Relatore fa notare come un'eccezione sia stata data dall'esperienza positiva di convivenza, tra la comunità ebraica e la comunità musulmana nella Spagna meridionale, terminata con la caduta di Granada e il conseguente abbandono della Spagna da parte degli ebrei.

Laras dedica l'ultima parte del suo intervento al ruolo che le comunità devono rivestire nella società moderna, all'interno della quale si sta radican- do sempre più una cultura della paura e del sospetto nei confronti dell'altro.

Proprio la dimensione comunitaria può costituire un punto di partenza per costruire "una teoria organica della convivenza", che si ispiri ai valori dell'ospitalità e del confronto allo scopo di sconfiggere gli egoismi e i partidarismi che portano l'individuo alla chiusura ed all'autodistruzione.

Nella relazione *Comunità e società in Libano: le problematiche del comunitarismo*, Joseph Maila analizza la peculiare situazione che deriva dalla presenza sul territorio libanese di numerose comunità con una propria identità culturale e religiosa.

La Costituzione libanese riconosce infatti, la personalità a diciotto comunità particolari, ciò comporta che di fatto ciascuna di esse ha un proprio corpo normativo, proprie istituzioni civili autonome, una propria specifica organizzazione.

Il Relatore evidenzia come questa forma di istituzionalizzazione politica delle differenze si rifletta, inevitabilmente, sulla gestione politica della Nazione, creando non pochi problemi di governabilità.

Ahmad Abd al Waliyy Vincenzo, nell'intervento *La umma islamica e i suoi rapporti con le altre comunità*, dopo aver elencato le caratteristiche che le comunità musulmane rivestivano fin dalle origini, si sofferma, poi, sui cambiamenti che alcune vicende storico-politiche dell'età moderna hanno apportato alle istituzioni del mondo islamico tradizionale.

In particolare, il sorgere di movimenti nazionalisti ha dato vita ad un nuovo tipo di comunità, la "comunità politica", che si basa su elementi fondanti, quali i concetti di razza e di nazione che sono in netto contrasto con il carattere egualitario della comunità islamica.

Lo stesso fondamentalismo, sorto in Egitto all'inizio del XX secolo, attraverso un'interpretazione strumentale della legge religiosa, teorizza una rifondazione della comunità islamica, basata su un ordine gerarchico volto alla creazione di un modello "centralistico e verticale che non trova precedenti

nella storia del mondo musulmano e che ne mette completamente in discussione le dinamiche interne”.

L'Autore non manca di rilevare come la comunità islamica presente in Europa, stia portando avanti un processo di progressiva emancipazione dal pensiero fondamentalista che sta confluendo in una “lenta riscoperta delle radici pluraliste dell'Islam”.

Ciononostante, le difficoltà di dialogo con i governi degli Stati Europei permangono ancora cospicue, ed in particolare, in Italia il raggiungimento di un'intesa (ex art. 8 Cost.) con la comunità islamica è un problema aperto e di difficile soluzione.

Il convegno si è chiuso con la relazione di Emre Okten *La Turchia, dall'epoca ottomana a quella moderna*.

Il Relatore dedica grande attenzione all'organizzazione delle comunità religiose sia nell'Impero Ottomano che nella Repubblica Turca. In particolare, con il termine *millet* si indicavano i gruppi religiosi “interamente autonomi in seno all'Impero Ottomano”.

Il sistema delle *millet* accordava grande libertà ai gruppi religiosi e, come sottolineato da Capotorti, un'indipendenza pressoché completa nella gestione dei loro affari.

I numerosi trattati, stipulati con le grandi potenze, che accompagnarono il declino dell'Impero Ottomano, se da un lato segnarono la crisi delle *millet*, dall'altro, in virtù delle disposizioni di carattere religioso in essi contenute, portarono ad una prima forma di protezione internazionale delle comunità religiose.

I trattati di Karlowitz, di Belgrado, di Sistov e quello di Kutchuk Kaainardji dimostrano come gli Stati Europei riuscivano ad ottenere un diritto di rimostranza o di intervento diretto, per tutelare i diritti di libertà delle minoranze.

L'attenzione dell'Autore si concentra, inoltre, sul Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 “che viene considerato come l'atto fondatore della Repubblica Turca”.

Gli articoli 37-45 della Sezione III del su citato Trattato contengono, infatti, disposizioni relative alle minoranze religiose non musulmane, accordando a tali comunità religiose una tutela basata sui principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Okten nota, infine, come sia assolutamente singolare il fatto che le comunità religiose musulmane, *tariqat*, nonostante la loro enorme influenza nella vita sociale e politica, sono dal punto di vista giuridico abbastanza trascurate, se non ignorate, e sono organizzate come “associazioni o fondazioni a scopi di cultura senza portare apertamente un titolo religioso”.

In un'epoca definita da alcuni autori post-moderna ed attraversata da continui mutamenti che portano “alla perdita di omogeneità culturale della base sociale sulla quale poggiano i nostri sistemi giuridici”, gli spazi di dialogo e di confronto rivestono un'importanza sempre crescente per la ricerca di soluzioni che possano portare alla pacifica coesistenza tra gruppi e culture diverse.

Se si vuole infatti garantire al mondo attuale un futuro, non si potrà prescindere da alcune acquisizioni del mondo occidentale che il *momento comunitario* rappresenta con estrema efficacia, e cioè il rispetto delle tradizioni storiche, religiose, giuridiche e politiche di ciascun popolo, sulla base dei principi di libertà – prima di tutte quella religiosa –, del rispetto delle minoranze, del non ricorso alla guerra come mezzo estremo di composizione dei conflitti internazionali, dell'abbandono di ogni idea di uno Stato guida.

Dai lavori del convegno emerge dunque in maniera chiara che non esiste una concezione del mondo che sia preferibile alle altre, ma tante e diverse concezioni che debbono coesistere se si vuole appunto che questo mondo abbia un futuro.